

## QUESITI E RISPOSTE in materia di GIOCHI, VIDEOGIOCHI , GIOCHI ON-LINE

	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Si chiede in base a quale norma , e se sia possibile installare dei videogiochi in una attività artigiana di estetica del nostro Comune. Si chiede inoltre quale sia la procedura amministrativa e chi risponda della gestione dei suddetti apparecchi.</p>	<p>La possibilità di installare videogiochi dell'articolo 110 comma 6 e 7 è sancita sia dal Decreto Direttoriale AAMS n. 30011 del 2011, sia soprattutto dall'articolo 86 del TULPS secondo il quale <i>“relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110 commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:</i></p> <p><i>a) .....omissis.....;</i>  <i>b) .....omissis.....;</i>  <i>c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati “.</i></p> <p>Premesso che l'artigianato NON E' un settore bensì una forma giuridica di impresa, cioè la forma con la quale l'imprenditore decide di esercitare una determinata attività, la locuzione “esercizi commerciali” non deve riferirsi solo agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ma a tutti gli esercizi gestiti da società iscritte al registro imprese commerciali, quindi anche gli esercizi di estetica o acconciatore che un</p>

		<p>imprenditore può liberamente scegliere con la forma giuridica di società commerciale ; si aggiunga a ciò che in ogni caso l'esercizio di estetica è riconducibile comunque alla figura dell'"esercizio pubblico", cioè "aperto al pubblico", richiamata sempre dalla lettera c).</p> <p>Per la procedura amministrativa l'articolo 86 citato prevede che per l'installazione debba essere presentata una SCIA al SUAP, mentre relativamente alla responsabilità questa sarà imputabile all' esercente l'attività di estetica per quanto riguarda la messa a disposizione dei clienti, mentre sarà imputabile alla ditta installatrice per quanto riguarda il rapporto concessorio instaurato con l'agenzia delle dogane, la correttezza del funzionamento degli apparecchi, la rispondenza alle norme tecniche relative ed il possesso del nulla osta e regolamento per il videogioco medesimo.</p>
2	<p>Buongiorno, questo SUAP ha intenzione di approvare un regolamento per il funzionamento dei videogiochi dell'articolo 110 TULPS andando a prevedere la possibilità di installazione solo in certi esercizi commerciali ed escludendo altre attività ritenute non "necessarie" all'attività di trattenimento.        Si chiede un vostro parere in merito .</p>	<p>In risposta al quesito si ritiene che la possibilità di limitare l'installazione degli apparecchi dell'articolo 110 comma 6 e 7 solo in certe attività commerciali escludendone altre, NON sia legittima in quanto la previsione dell'articolo 86 TULPS è chiara e immodificabile in merito agli esercizi ed aree che posano ospitare tale forma di trattenimento . Appare necessario ricordare che i Regolamenti comunali NON possiedono la c.d potestà ultrattiva" cioè la possibilità di disporre e prevedere</p>

		<p>limitazioni o aggiunte in mancanza di una legge nazionale o regionale preventivamente approvata che espressamente conceda agli enti pubblici di regolamentare la materia ed in quale modo .</p>
<p>3</p>	<p>Buongiorno, è lecito organizzare dei Tornei di Scala Quaranta in un locale di una associazione, a cui possa partecipare chiunque dietro pagamento di una quota di iscrizione e con possibilità di vincita ?</p>	<p>L'attività di gioco descritta, svolgendosi in un locale di una associazione, non può essere rivolta al pubblico indistinto , ma riservata ai soli soci dell'associazione. Si aggiunga che il pagamento di una quota di partecipazione al torneo con possibilità di vincita rappresenta una forma non consentita di gioco qualora la vincita sia in denaro, e comunque l'eventuale quota di partecipazione per i soci dovrebbe eventualmente rientrare nella quota associativa in base a quanto previsto dallo Statuto dell'associazione medesima .</p>
<p>4</p>	<p>Quali dati e/o documenti devono riportare gli apparecchi dell'articolo 110 quando sono installati in un pubblico esercizio o in un altro esercizio aperto al pubblico ?        E' obbligatoria la matricola dell'apparecchio o può essere sostituita da altra indicazione ricavabile dai documenti allegati al videogioco ?</p>	<p>I videogiochi dell'articolo 110 devono essere dotati di apposito Nulla Osta rilasciato dall'Agenzia delle Dogane ( ex AAMS) al concessionario che ha installato l'apparecchio , formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110 , comma 6, lettera a) , del TULPS R.D 18 giugno 1931, n.773 . Le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) , del predetto TULPS R.D n. 773</p>

		<p>del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi .        L'indicazione su ciascun apparecchio del numero di matricola è obbligatorio e non sostituibile da altro documento e viene applicato direttamente dal produttore .</p>
5	<p>E' possibile per la Polizia Locale accertare e contestare la violazione dell'obbligo di riportare dentro una sala scommesse le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro? A quale norma si deve fare riferimento ?        Cambia qualcosa se l' esercente ha installato anche dei videogiochi dell'articolo 110 TULPS ?</p>	<p>Le disposizioni che obbligano i gestori di una sala scommesse ad inserire ben in vista targhe che riportano le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro sono quelle dell'articolo 7 comma 5 del Decreto Legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012. L'inosservanza delle suddette disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato</p>



		<p>(oggi Agenzia delle Dogane). La Polizia Locale potrà comunque redigere verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81 ed inviarlo per la contestazione alla citata A.D. M.</p>
6	<p>Si inoltre il presente quesito : in un circolo privato situato nel nostro comune il presidente del circolo chiede di poter installare dei videogiochi del tipo slot machines e degli apparecchi che non consentono vincita in denaro, dell'articolo 110 comma 7. Si chiede chi debba presentare la SCIA dell'articolo 86 TULPS e chi debba essere considerato responsabile del funzionamento degli apparecchi non sapendo però ad oggi chi sia il proprietario dei videogiochi.</p>	<p>In risposta al quesito si fa presente che ai fini della disciplina degli apparecchi dell'articolo 110 del TULPS il gestore è colui che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all'art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n. 157. Il gestore esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli <b>apparecchi</b>, per i quali è titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio, posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie.</p> <p>È equiparato al gestore l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui egli ne sia proprietario . La SCIA dell'articolo 86 TULPS per l'installazione degli apparecchi deve essere presentata dal legale rappresentante dell'associazione/circolo privato.</p>